



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione [REDACTED])

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2023, proposto da

Luigi Stissi, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Stissi, [REDACTED]
[REDACTED]

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, [REDACTED] - Agenzia per L'Italia Digitale c/o

Presidenza del Consiglio dei Ministri, [REDACTED]

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- 1) atto d'iscrizione dell'indirizzo di p.e.c. professionale [REDACTED]@pec.it, presso l'Inad (Indice Nazionale dei Domicili Digitali) come pubblicato in data 06/07/2023.
- 2) ove necessario, LINEE GUIDA (Agid) dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
- 3) Tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali ancorché

non noti al ricorrente, se necessario nei limiti dei presenti petita.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, avuto precipuo riguardo al pregiudizio dedotto e salva ogni valutazione in rito e nel merito nell'ordinaria sede collegiale, siano sussistenti i presupposti di estrema gravità e urgenza previsti ai fini dell'emissione di misure cautelari monocratiche;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di misure cautelari monocratiche debba essere accolta, con ordine di oscuramento dall'Inad del domicilio digitale collegato al ricorrente e al suo codice fiscale;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, dispone oscuramento dall'Inad del domicilio digitale collegato al ricorrente e al suo codice fiscale, fino alla decisione dell'istanza cautelare in sede collegiale.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio [REDACTED]

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma il giorno 20 luglio 2023.

**Il Presidente
Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.